

Spett.le **Cooperativa**
C.a **Presidente e Direttore**

Oggetto: Aggiornamento Settore Lattiero-caseario

Lattiero caseario – proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n.1370/2013, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all’acquisto tramite intervento pubblico di latte scremato in polvere.

In allegato la proposta di Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea che modifica il Regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Nello specifico, la modifica riguarda la limitazione quantitativa applicabile all’acquisto di latte scremato in polvere attraverso l’aiuto pubblico.

Il Consiglio ritiene opportuno sospendere il ritiro a prezzo fisso di latte scremato in polvere che riprenderà da marzo 2018 e continuerà fino a settembre 2018 entro un limite quantitativo di 109.000 ton.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda all’interessante relazione che accompagna la proposta di Regolamento.

“

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le scorte pubbliche di latte scremato in polvere (LSP) sfiorano attualmente le 400 000 tonnellate. Tale quantitativo corrisponde a un terzo degli scambi complessivi di LSP registrati a livello mondiale nel primo semestre del 2017. L’esistenza di queste scorte grava sul mercato.

Come segnalato dal consiglio economico dell’osservatorio del mercato del latte, la differenza tra i prezzi delle materie grasse e delle proteine è ai suoi massimi storici. Il rapporto tra i prezzi del burro e del latte scremato in polvere, che per dieci anni si è mantenuto intorno a una media di 1,4 (da un minimo di 0,8 a un massimo di 1,7), dal maggio 2016 ha registrato un’impennata fino a raggiungere l’attuale livello di quasi 4/1. A fronte di questo sfasamento senza precedenti tra i prezzi del burro e del latte scremato in

polvere, le offerte all'intervento pubblico tendono a verificarsi in una situazione in cui il mercato non giustifica il ricorso a strumenti della rete di sicurezza.

L'intervento pubblico a prezzo fisso riprenderà nel marzo 2018 e proseguirà fino al settembre 2018, come previsto dal regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, entro un limite quantitativo di 109 000 tonnellate all'anno.

La forte domanda di materia grassa butirrica è ritenuta dagli esperti del mercato un fenomeno strutturale; pertanto, in assenza di nuovi sbocchi commerciali il latte scremato in polvere continuerà di fatto a costituire un sottoprodotto scarsamente valorizzabile. In tale scenario esiste un rischio concreto di dover acquistare LSP in regime di intervento pubblico a partire dal prossimo marzo. Se questa situazione si verificasse, a fronte di livelli soddisfacenti dei prezzi del latte franco azienda, l'intervento pubblico finirebbe chiaramente per non rispondere più all'obiettivo di assicurare un equo tenore di vita agli agricoltori.

Occorre pertanto una soluzione che consenta di evitare acquisti di LSP a prezzo fisso nel 2018 in assenza di una giustificazione di mercato. A tal fine è opportuno fissare a zero il limite applicabile all'intervento pubblico nel 2018. Questo comporterebbe l'apertura di una gara a partire dal 1° marzo 2018, data di inizio del periodo di intervento pubblico, nell'ambito della quale la Commissione, mediante votazione al comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, stabilirebbe caso per caso i quantitativi da acquistare e il prezzo d'acquisto.

Per far sì che la misura di cui al presente regolamento abbia un impatto immediato sul mercato e consentire agli operatori di essere informati in tempo utile prima dell'inizio della prossima campagna di intervento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con lo spirito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, poiché è volta a stabilizzare i mercati e a garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola.

La proposta è coerente con l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, in virtù del quale il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca

“

Pubblicazione della legge 20 novembre 2017, n. 167 in merito alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

Si informa che sono state pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale nazionale, le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

In particolare per il **settore lattiero caseario** si sottolineano le disposizioni in materia di salute riportate **nell'articolo 12 capo V**, il quale disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele nonché, la corretta etichettatura.

L'obiettivo della direttiva, è dunque quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana garantendo al contempo, un elevato livello di tutela della salute e anche, allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione ed a quella internazionale.

Si consiglia di prendere visione della parte inerente il settore lattiero caseario nel documento allegato.

“

Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129

1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015;

b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo del latte scremato o di altri prodotti

ottenuti dal latte; il coagulo e' ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;

c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccazione, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.

3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;

b) per i prodotti commercializzati in miscele:

1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela e' composta, in ordine ponderale decrescente;

2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;

3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;

c) la quantita' netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;

d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale e' commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non e' stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;

e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;

f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono essere altresì riportate anche in altra lingua.

5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, e' consentito indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

6. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

7. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/ 2203 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purché l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla

loro natura o qualità o sull'uso al quale sono destinati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

14. Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

15. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, e' abrogato.
“

Ancona, li 30.11.2017

FEDAGRI

Mauro Scattolini

